



# **CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO**

*Provincia di Cosenza*

*La Commissione Straordinaria*

*Via A. Moro, 4 – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82145*

Ordinanza N° 82

prot. n. 22728 del 22.5.2012

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI E COMPORTAMENTI CHE MINACCIANO LA SICUREZZA URBANA, LA CIRCOLAZIONE STRADALE, L'IGIENE E L'INCOLUMITA' PUBBLICA, OFFENDONO LA PUBBLICA DECENZA, LEDONO I DIRITTI DI LIBERTA', DIGNITA' ED INTEGRITA' DELLA PERSONA.

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**CONSIDERATO** che sono pervenuti numerosi esposti, lamentele, richieste di intervento da parte della popolazione, segnalazioni, anche a mezzo stampa, di pericolo alla circolazione stradale nei seguenti tratti stradali S.S. 106, SP 253, SP196, SP 173 SP 189 e lungomare località Schiavonea, comunque, in tutte le aree e strade limitrofe alle citate arterie – che attraversano il territorio comunale- per la presenza continuativa, ai margini della carreggiata e/o nelle piazzuole adiacenti, di soggetti, anche minori, dediti alla prostituzione;

**VERIFICATO** che le strade maggiormente interessate da tale fenomeno sono strategiche per la viabilità ed al tempo stesso pericolose per la loro conformazione, come risulta dal fatto che in quei tratti si sono verificati gravi sinistri stradali;

**RITENUTO** che il persistere di tali presenze specie, nell'approssimarsi della stagione estiva, può costituire grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione automobilistica, per i comportamenti imprudenti di coloro che, alla guida dei loro veicoli, si fermano, rallentano o accelerano, a volte anche bruscamente, determinando frequenti situazioni di pericolo per gli utenti della strada, compresi i pedoni;

**CONSIDERATO** che l'attività di meretricio, pur essendo attività di per sé non proibita dalla legge, costituisce un grave disagio per i cittadini, un segnale di forte degrado sociale, un pregiudizio per la vocazione turistica dei luoghi ed una grave minaccia all'igiene ed alla salute pubblica, stante il ritrovamento nelle adiacenze delle abitazioni di numerosi rifiuti organici, abbandonati senza alcuna cautela, in aree sia pubbliche che private, interessate dalla presenza di minori, di animali domestici e selvatici, nonché corsi d'acqua adiacenti a dette strade;

**ACCERTATO** che la presenza continuativa di persone dedite alla prostituzione ai margini della strada o nelle aree limitrofe comporta anche una illecita occupazione del suolo pubblico, condizionando e sottraendo di fatto ad altri la libera e pacifica fruizione di detti spazi;



# **CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO**

*Provincia di Cosenza*

*La Commissione Straordinaria*

*Via A. Moro, 4 – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82145*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile, i beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e pertanto l'Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale è competente ad adottare quei provvedimenti necessari alla sua conservazione ed all'ordinata utilizzazione, nonché a prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

**RITENUTO** opportuno, al fine di diminuire il senso di insicurezza e di allarme sociale, ingenerato dal fenomeno, assumere misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**RITENUTO** opportuno ripristinare più idonei livelli di sicurezza urbana e di qualità di vita dei cittadini, così come richiesto dalle istanze provenienti dalla popolazione e impedire che tale stato di cose sia ulteriormente pregiudizievole per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

**PRESO ATTO** che, con sentenza nr. 115/2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, 4° comma del TUEL, nella parte in cui consente ai Sindaci di emanare provvedimenti ordinatori, diretti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**PRECISATO** che, in ossequio alla sentenza 115/2011 della Corte Costituzionale, con la repressione di tale condotta attraverso la sanzione amministrativa nei confronti del "cliente", non vengono lesi o compromessi diritti costituzionalmente garantiti ma, al contrario vengono tutelati il diritto alla vita, alla salute, all'integrità, alla sicurezza ed alla viabilità per i cittadini e per gli utenti della strada;

**RITENUTO** che, nelle more di un intervento legislativo che definisca l'estensione, i limiti ed i presupposti per l'utilizzo del potere di ordinanza in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica, sia comunque necessario ed urgente, nei limiti della citata sentenza, intervenire per impedire che tale stato di cose sia ulteriormente pregiudizievole per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, e che, al momento, non vi siano altri strumenti giuridici che possano essere adottati in merito;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle norme su richiamate, è possibile intervenire con atti contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare situazioni e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della comunità e da creare disagio e allarme nella popolazione, in quanto idonei a determinare l'insorgenza di fenomeni lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di regole sociali e di costume sui quali si regge una corretta, ordinata e civile convivenza;

**RITENUTO** che per le motivazioni sopra espresse debba essere emanata l'ordinanza dell'Autorità Comunale che rivesta i caratteri della contingibilità ed dell'urgenza;

**VISTO** il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;

**VISTI** gli artt.50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);



# **CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO**

*Provincia di Cosenza*

*La Commissione Straordinaria*

*Via A. Moro, 4 – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82145*

**VISTO** Il regolamento di per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**VISTO** l'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

**VISTI** gli artt. 13 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D. L. 23.05.2008, n. 92;

**VISTO** l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008 *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione”* che fornisce le linee di indirizzo;

## **ORDINA**

che, a decorrere dal giorno **23 maggio 2012** e fino al giorno **31 dicembre 2012**,

-su tutto il territorio comunale, nella pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio, con particolare riferimento alle seguenti strade: S.S. 106, SP 253, SP196, SP 173 ed SP 189, il lungomare-località Schiavonea ed alle strade ad esse adiacenti (e nelle relative pertinenze stradali) ove stazionano soggetti i quali, per le condizioni di posizionamento a margine della carreggiata, in atteggiamento atto ad attirare l'attenzione dei conducenti, appaiono dediti alla prostituzione, è fatto divieto ai conducenti dei veicoli che giungano in prossimità o in corrispondenza di detti soggetti :

- a) di rallentare, eseguire brusche frenate, procedere a passo d'uomo, eseguire qualsiasi manovra repentina di accostamento o di fermata per contrattare con soggetti dediti alla prostituzione, in modo tale da determinare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché disordine o turbativa alla circolazione stradale;
- b) far salire scendere i medesimi soggetti dal veicolo che si conduce. La violazione si concretizza anche a carico della persona che, a piedi e nei luoghi sopra enunciati , contratta concorda prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l'attività di meretricio;

-in tutto il territorio comunale è vietato tenere abbigliamenti, comportamenti ed atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad indurre alla domanda di prestazioni sessuali a pagamento con conseguente interferenza con il regolare svolgimento della circolazione stradale. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o appostamento della persona, e/o adescamento di “clienti” e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare la convinzione che la medesima stia esercitando l'attività della prostituzione.

-I divieti di cui sopra non valgono per i volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso detti soggetti, e per i mezzi di soccorso, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità.



# **CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO**

*Provincia di Cosenza*

*La Commissione Straordinaria*

*Via A. Moro, 4 – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82145*

Fatto salva l'applicazione di norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi la presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa di euro 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art. 16 c. 2 della legge 689/1981.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Cosenza, è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

Del presente provvedimento è data informazione al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi, pubblicazione sul sito internet comunale, mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale (nonché mediante eventuali altre forme ritenute idonee per una più diffusa informazione ai cittadini).

Si avverte che il presente provvedimento, adottato verrà eventualmente revocata nel caso in cui, dal monitoraggio operato dalle forze dell'ordine, emerga il venir meno delle condizioni che ne hanno reso necessaria l'adozione (p. es., a titolo esemplificativo, un positivo mutamento della situazione di fatto).

Ai fini della vigilanza e dell'esecuzione, la presente ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Municipale, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Corigliano Calabro, al Comando Stazione Carabinieri di Corigliano Calabro, al Commissariato di P.S. di Rossano, al Comando della Guardia di Finanza di Corigliano Calabro, al Comando della Polizia Provinciale di Cosenza, alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Corigliano Calabro, 22.5.2012

La Commissione Straordinaria  
F.to dott. ssa Rosalba Scialla- dott.ssa Eufemia Tarsia